



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Le vendite online: aspetti normativi

Paolo Rizzotto – Responsabile Area Diritto d'Impresa
Confindustria Veneto Est

E-commerce

- **Business To Business** (“BtoB”): concerne i rapporti tra professionisti, ovvero tra persone fisiche o giuridiche che agiscono nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, anche a mezzo di un intermediario. Nell’esercizio del commercio BtoB non sono coinvolti direttamente i consumatori finali.
- **Business To Consumer** (“BtoC”): concerne i rapporti tra un professionista, da una parte, ed un consumatore/utente dall’altra.
- **Attraverso proprio sito internet**: vari adempimenti pubblicitari e contrattuali.
- **Attraverso mercati online**: marketplace, piattaforme terze digitali di intermediazione per la compravendita di beni e servizi, la cui caratteristica principale è quella di radunare sotto uno stesso marchio le merci di diversi produttori, venditori e aziende; sviluppo del contratto di *Drop Shipping*, forma di vendita conto terzi con la quale il cliente finale acquista da un sito web ma riceve direttamente dal fornitore e non dal titolare del sito, che vende quindi al consumatore senza entrare materialmente in possesso dei beni.
- **E-commerce Diretto**: l’acquisto avviene interamente sotto forma telematica, tramite una piattaforma digitale accessibile via internet, attraverso la quale il cliente ordina un prodotto digitale - es. ebook, musica, film, foto, etc. - e la transazione commerciale conclusa sul web non si traduce in alcuna consegna o spedizione all’acquirente di un bene fisico. **Indiretto**, se la transazione avviene attraverso piattaforma, propria o di terzi, mentre la consegna fisica dei beni avviene secondo i canali tradizionali.



Adempimenti pubblicistici

Nel caso di **nuova società**:

- Iscrizione al competente Registro Imprese (con pratica tramite «Comunicazione Unica») e iscrizione e denuncia di inizio attività al REA.
- Adempimenti fiscali: attribuzione codice fiscale e partita Iva + richiesta VIES (VAT Information Exchange System) per operazioni intracomunitarie.
- Posizione contributiva (INPS) e assicurativa (INAIL) per dipendenti della società.
- Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) (per i comuni deleganti alla CCIAA) – NO per impresa artigiana (esclusa per effetto dell'art. 4, comma 2°, del D.lgs. n. 114/1998).



Adempimenti pubblicitici

Nel caso di **società esistente**:

- Verifica statuto e relativa pratica al Registro Imprese.
- Verifica codice Ateco - secondo nuova classificazione 2025 (codice 47.91.20) - per attività secondaria.
- Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Adempimenti pubblicistici

Art. 18 del D.lgs. n. 114/1998; artt. 68 e 71 del D.lgs. n. 59/2010
(requisiti per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali)

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

deve essere presentata allo Sportello Unico per le attività produttive del Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività di vendita al dettaglio tramite internet (art. 68 D.lgs. n. 59/2010).



Adempimenti pubblicistici

Articolo 2250 del Codice civile: informazioni obbligatorie da inserire, non solo negli atti e nella corrispondenza, **anche nei siti web** (art. 2630 c.c. per omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese: sanzione pecuniaria da un minimo di euro 103 ad un massimo di euro 1.032 per ogni amministratore):

1. denominazione (ragione sociale);
2. sede della società;
3. ufficio del Registro delle Imprese presso la quale risulta iscritta ed il relativo numero di iscrizione;
4. capitale sociale indicandone la misura effettivamente versata come risultante dall'ultimo bilancio;
5. eventuale stato di liquidazione della società;
6. eventuale stato di società unipersonale;
7. numero di partita Iva (*Risoluzione 16 Maggio 2006, n. 60 dell'Agenzia per le Entrate circa l'obbligo di inserimento nella home-page del sito web*).



Adempimenti contrattuali

- **Contratto per lo sviluppo del sito web** (o per l'implementazione di quello esistente) e **contratti connessi** (manutenzione del sito e servizi vari: es. hosting, posizionamento e promozione del sito, etc.);
- **Contratti connessi all'attività di vendita online di prodotti:** contratti con istituti di credito (per la gestione dei pagamenti online); contratti di deposito, contratti per il trasporto e la spedizione delle merci (per la consegna dei prodotti); contratti di assistenza post-vendita (per l'eventuale ritiro del prodotto, assistenza in garanzia, altri servizi).
- **Pubblicità online dell'impresa** (uso dei banner, link sponsorizzati, social marketing, *Keyword advertising* riguardante la pubblicità sui motori di ricerca attraverso l'associazione di annunci testuali a parole chiave ricercate dall'utente, etc.).



Adempimenti contrattuali

- Contratti per il **posizionamento del sito web** nei motori di ricerca (*Search engine advertising*).
- Registrazione del nome a dominio e tutela del marchio (artt. 22 e 118 C.p. i.).
- Redazione delle **condizioni generali di vendita** dei prodotti.
- **Adempimenti privacy** (es. informative su trattamento di dati personali degli utenti, implementazione di policy interna aziendale, informativa e gestione cookies policy).



Fonti normative

- **Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70** «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico» - *sia per Business To Business che per Business To Consumer.*
- **Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo»**, come modificato dal D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 «Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori» e dal D.lgs. 7 marzo 2023, n. 26 di «Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori» - *solo per Business To Consumer.*



Principi

(art. 46 del Codice del consumo)

«2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo [*artt. da 49 a 67 del Codice del consumo*] e una disposizione di un atto dell'Unione europea che disciplina settori specifici, quest'ultima e le relative norme nazionali di recepimento prevalgono e si applicano a tali settori specifici.

3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non impediscono ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali più favorevoli rispetto alla tutela prevista da tali disposizioni.»



Definizioni

(art. 45 del Codice del consumo)

Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

Professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario (ma anche il «prestatore» di un «servizio della società dell'informazione», vale a dire riguardante attività economiche svolte online - art. 2 del D.lgs. n. 70/2003).

Bene: qualsiasi bene mobile materiale, anche da assemblare, ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie.

Definizioni

(art. 45 del Codice del consumo)

Contratto a distanza: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita [...] senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.



Definizioni

(art. 45 del Codice del consumo)

Mercato online: un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori.

Fornitore di mercato online: qualsiasi professionista che fornisce un mercato online ai consumatori.



Informazioni generali obbligatorie (art. 7 del D.lgs. n. 70/2003)

Obbligo che grava su prestatori di servizi della società dell'informazione (su coloro svolgono attività economiche online), da rendere facilmente accessibili ai destinatari, in modo diretto, permanente, costantemente aggiornate (ed in aggiunta agli obblighi di informazione riguardante gli specifici beni):

- a) il nome, la denominazione o ragione sociale;
- b) il domicilio o la sede legale;
- c) gli estremi che permettono di contattarlo rapidamente e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
- d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche (REA), o al registro delle imprese;
- e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora l'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;



Informazioni generali obbligatorie (art. 7 del D.lgs. n. 70/2003)

- g) il numero di partita Iva;
- h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi [...] forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
- i) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.



Obblighi di informazione nei contratti a distanza (art. 49 del Codice del consumo)

- Le informazioni precontrattuali obbligatorie formano parte integrante del contratto a distanza e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.
- Gli obblighi di informazione stabiliti nel Codice del consumo si aggiungono agli obblighi di informazione del Decreto E-commerce (in caso di conflitto tra una disposizione del D.lgs. n. 70/2003 sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione del Codice del consumo, prevale quest'ultimo).



Obblighi di informazione nei contratti a distanza (art. 49 del Codice del consumo)

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

a) le caratteristiche principali dei beni [...] in maniera adeguata al supporto e ai beni [...];

Articolo 48 bis del Reg. (CE) n. 1272/2008 [come introdotto dall'art. 1, 27), del Reg. (UE) 2024/2865]

Offerte di vendita a distanza - Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza, l'offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17.



Obblighi di informazione nei contratti a distanza (art. 49 del Codice del consumo)

b) l'identità del professionista;

c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi la data e l'orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole, il professionista deve fornire anche le informazioni relative a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione forniti dal professionista devono consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;

d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità a quanto precede, l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;



Obblighi di informazione nei contratti a distanza (art. 49 del Codice del consumo)

e) il prezzo totale dei beni [...] comprensivo delle imposte - o, se la natura dei beni [...] comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo - e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; [...]

e-bis) se applicabile, l'informazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato, [...]



Annunci di riduzione di prezzo (art. 17 bis del Codice del consumo)

1 . Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.

2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo.

[...]



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Obblighi di informazione nei contratti a distanza (art. 49 del Codice del consumo)

- **Divieto di spese e tariffe connesse a strumenti di pagamento:** i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista (art. 62 del Codice del consumo).
- **Divieto di imporre pagamenti supplementari:** prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il professionista chiede il *consenso espresso* del consumatore per qualsiasi *pagamento supplementare* oltre alla remunerazione concordata per l'obbligo contrattuale principale del professionista (art. 65 del Codice del consumo).

Obblighi di informazione nei contratti a distanza (art. 49 del Codice del consumo)

Se il professionista non adempie agli *obblighi di informazione* sulle spese aggiuntive o gli altri costi o sui costi della restituzione dei beni, il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.

Riaccredito al consumatore, da parte dell'istituto di emissione della carta di pagamento, nel caso di pagamento di somme eccedenti o nel caso di uso fraudolento della carta (art. 62 del Codice del consumo).



Obblighi di informazione nei contratti a distanza (art. 49 del Codice del consumo)

g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni [...] e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;

- Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi **entro trenta giorni** dalla data di conclusione del contratto - se non rispettato, diffida ad adempiere entro termine supplementare «appropriato alle circostanze», ed in ulteriore difetto risoluzione del contratto (art. 61 del Codice del consumo).
- L'obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore - passaggio del rischio nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni (art. 63 del Codice del consumo).



Obblighi di informazione nei contratti a distanza (art. 49 del Codice del consumo)

- h) in caso di sussistenza di un **diritto di recesso**, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto (le informazioni sul recesso possono venir fornite mediante le istruzioni «tipo» sul recesso contenute nell'Allegato I, parte A);
- i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;
- m) se non è previsto un diritto di recesso, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;



Diritto di recesso

- **Entro 14 giorni** (dal giorno di possesso «fisico» del bene - o, nel caso di beni multipli ordinati con un solo ordine ma consegnati in tempi diversi, dal giorno di possesso dell'ultimo bene) il consumatore può recedere da un contratto a distanza senza onere di motivazione sostenendo solo i costi per la riconsegna dei beni (art. 52 del Codice del consumo).
- Se il professionista non fornisce le informazioni sul diritto di recesso prima della conclusione del contratto il periodo per il suo esercizio scade 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale. Se le fornisce entro 12 mesi, il periodo di recesso scade 14 giorni dopo la ricezione (art. 53 del Codice del consumo).
- Necessità di chiarire bene i casi di esclusione del diritto di recesso (art. 59 del Codice del consumo) nelle informazioni precontrattuali.



Diritto di recesso

Adempimenti formali per l'esercizio del diritto di recesso (art. 54 del Codice del consumo):

- il consumatore può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato allo stesso Codice del Consumo (Allegato I, parte B); *oppure*
- presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto; *oppure*
- utilizzare il format di comunicazione di recesso eventualmente esplicitato sul sito web del professionista (con obbligo del professionista, per questo caso, di dare conferma del recesso comunicato dal consumatore).



Diritto di recesso

Conseguenze per il consumatore (art. 57 del Codice del consumo):

- a meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore deve restituire i beni o consegnarli al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso **entro quattordici giorni** dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto;
- il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni (**però, se il professionista non informa il consumatore che i costi di riconsegna sono a suo carico dovrà sostenerli direttamente**).



Diritto di recesso

Conseguenze per il professionista (art. 56 del Codice del consumo):

- rimborso di tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque **entro quattordici giorni** dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto (il rimborso può essere sospeso fintanto che il professionista non abbia ricevuto i beni o gli sia stata data prova della spedizione degli stessi - va chiarito nelle condizioni contrattuali);
- il rimborso va effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti ed a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso.



Obblighi di informazione nei contratti a distanza (art. 49 del Codice del consumo)

n) un promemoria dell'esistenza della **garanzia legale di conformità per i beni**;

Garanzia: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;



Informazioni supplementari per contratti conclusi su mercati online (art. 49 bis del Codice del consumo)

Il professionista del **mercato online** fornisce, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza:

- informazioni generali, in apposita sezione dell'interfaccia online, direttamente e facilmente accessibile al consumatore, sui principali parametri che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore come risultato della sua ricerca... (*ranking dei prodotti*);
- lo status del soggetto terzo che offre beni tramite il marketplace del fornitore, dovendo quest'ultimo specificare se si tratta di un professionista o meno, sulla base delle dichiarazioni che questi rilascia al fornitore medesimo;
- nel caso in cui il terzo offerente non rivesta lo status di professionista, il fornitore del marketplace sarà obbligato ad informare il consumatore "che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell'Unione europea sulla tutela dei consumatori";
- Le modalità di ripartizione degli obblighi relativi al contratto tra il terzo offerente, che si avvale del marketplace, e il fornitore del mercato online.



Adempimenti formali (art. 51 del Codice del consumo)

- Il professionista *fornisce o mette a disposizione* del consumatore le informazioni [precontrattuali], **in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato, in un linguaggio semplice e comprensibile**. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.
- I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano **restrizioni relative alla consegna** (es. per territorio) e quali mezzi di pagamento sono accettati.



Adempimenti formali (art. 51 del Codice del consumo)

Precisare che, con l'inoltro dell'ordine, sorge **l'obbligo di pagare**: se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole «ordine con obbligo di pagare» o altra formulazione corrispondente inequivocabile.



ATTENZIONE: se l'impresa non osserva questo obbligo, il consumatore non è vincolato all'ordine.



Adempimenti formali (art. 51 del Codice del consumo)

Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per comunicare le informazioni, il professionista fornisce, su o mediante quello specifico mezzo e prima della conclusione del contratto, **almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni [...], l'identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, [...],** eccetto il modulo di recesso tipo figurante all'Allegato I, parte B, di cui alla lettera h). Le altre informazioni [...], compreso il modello del modulo di recesso, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.



Adempimenti formali (art. 51 del Codice del consumo)

Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso **su un mezzo durevole**, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza ed al più tardi al momento della consegna dei beni [...]. Tale conferma deve comprendere tutte le informazioni precontrattuali (a meno che il professionista non abbia già fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza).



Adempimenti formali (art. 13 del D.lgs. n. 70/2003)

- Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene [...] e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.
- L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.



Informazioni dirette alla conclusione del contratto (art. 12 del D.lgs. n. 70/2003)

- le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
- il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
- i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
- gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
- le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
- l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

(le condizioni di contratto devono venir poste a disposizione del destinatario in modo che gli sia consentita la *memorizzazione e riproduzione*)



Clausole vessatorie (art. 33 del Codice del consumo)

Attenzione alle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori: sono considerate «vessatorie» tutte quelle clausole che introducono a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Il Codice del consumo contiene un elenco «non tassativo» di clausole vessatorie che si presenta sotto forma di *presunzioni valide fino a prova contraria*: l'onere di provare la non vessatorietà delle pattuizioni grava per intero sull'impresa, che vede quindi la propria posizione notevolmente appesantita sul piano probatorio.

Una volta che sia accertato il carattere vessatorio delle clausole, tali pattuizioni sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.





**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Paolo Rizzotto

Responsabile Area Diritto d'Impresa

Confindustria Veneto Est

p.rizzotto@confindustriavenest.it